

**UDIENZA PREDIBATTIMENTALE NEI PROCEDIMENTI
DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TRA L'OBIETTIVO DI UNA PIÙ ORDINATA SEQUENZA
PROCEDIMENTALE E LA FUNZIONE DI TUTELA DELLE GARANZIE**

di Barbara Piattoli

(Ricercatrice di diritto processuale penale, Università del Piemonte Orientale)

Sommario: 1. La nuova udienza “filtro” e il delicato bilanciamento tra economia processuale e funzione di tutela delle garanzie. – 2. I riflessi sul principio di parità delle parti e sull'impianto normativo del codice. Qualche notazione sul controllo del giudice in ordine alla corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti. – 3. Il rimedio correttivo del vizio dell'atto imputativo e l'incompatibilità tra giudice del filtro e giudice del merito: qualche criticità alla luce della giurisprudenza della Corte edu. – 4. Le potenzialità della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 5. Considerazioni conclusive.

1. L'innovazione introdotta con l'art. 32, d.lgs. 10.10.2022, n. 150¹, interviene

¹ Le deleghe previste dalla l. 27 settembre 2021, n. 134, da attuare entro un anno dall'entrata in vigore della legge (19.10.2022), con uno o più decreti legislativi, sono state realizzate con il d.lgs. 10.10.2022, n. 150, «Attuazione della l. 27.9.2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», e con il d.lgs. 10.10.2022, n. 151, «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della l. 26.11.2021 n. 206, e della l. 27.9.2021 n. 134». L'entrata in vigore delle previsioni del d.lgs. 150/2022, superato l'ordinario periodo di *vacatio legis* fissata alla data del 1.11.2022, è stata posticipata dal d.l. 31.10.2022 n. 162, che, all'art. 6, ha modificato il testo del d.lgs. 150/2022 non ancora in vigore, inserendovi un art. 99-bis, il quale stabilisce che «il presente decreto entra in vigore il 30.12.2022». In dottrina si è discusso se questo intervento legislativo possa interferire sul raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che per il processo penale ha comunque come data finale il 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. Sulla questione, S. Quattrocolo, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in www.lalegislazionepenale.eu (2.11.2022); G.L. Gatta, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?* in www.sistemapenale.it (31.10.2022). Peraltro, si segnala che il d.d.l. A.S. n. 274, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 162/2022, approvato dal Senato il 13 dicembre 2022, prevede l'introduzione nel d.lgs. 150/2022 dell'art. 89-bis, recante «Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale», il quale prevede che «1. Le disposizioni di cui all'art. 32 co. 1 lett. d, relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Sulle linee della riforma della giustizia penale delineate dalla l. delega 134/2021, cfr. G. Canzio, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in www.sistemapenale.it (25.8.2021); G. De Francesco, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in www.lalegislazionepenale.eu (23.8.2021); G.L. Gatta, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in www.sistemapenale.it (15.10.2021); D. Pulitanò, *Una svolta importante nella politica penale*, in www.lalegislazionepenale.eu (15.6.2021); F. Palazzo, *Pena e processo nelle proposte della Commissione Lattanzi*, in www.lalegislazionepenale.eu (7.7.2021), 4; E.N. La Rocca, [La legislazione penale](http://www.lalegislazionepenale.eu)

strutturalmente sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica a citazione diretta, introducendo una nuova udienza predibattimentale, che dovrebbe svolgere il ruolo di filtro, per evitare di celebrare dibattimenti inutili di fronte al giudice unico, aspirazione che, nel sistema complessivo del rito, compenserebbe il prezzo di una inevitabile dilatazione dei tempi per lo svolgimento della stessa udienza². Solo nell'ipotesi in cui ci siano i presupposti per il giudizio immediato, il pubblico ministero potrà evitare l'udienza filtro (art. 558-bis, co. 2, Cpp), mentre negli altri casi, la sua scelta di trarre a giudizio l'imputato sarà sottoposta ad una verifica imparziale da parte del giudice, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e il contributo argomentativo delle parti, assicurando il nuovo disposto un controllo sulla fondatezza dell'azione e sull'accusa formulata³. Spetta, altresì, al giudice del predibattimento il compito di esaurire le attività formali prodromiche all'accertamento dibattimentale (attinenti alla costituzione delle parti e alle questioni preliminari), che ne possono rallentare la definizione.

Peraltro, il nuovo modello valorizza anche le ragioni della difesa, che avrebbe un'occasione per evitare la fase del giudizio tramite l'accesso ai riti acceleratori, creando così la nuova udienza un'occasione di premialità⁴, con l'eventuale anticipata e più rapida definizione del giudizio. Al giudice del filtro devono, infatti, essere avanzate anche le richieste di rito alternativo, comprese la messa alla prova e la domanda di oblazione.

Il fatto che l'udienza predibattimentale sia un'opzione riservata ad una categoria di reati più ampia, in quanto è stato esteso il catalogo dei procedimenti con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuati tra quelli per delitti puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni (anziché

Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in www.archiviopenale.it, 3/2021, 1.

² Cfr. S. Quattrocchio, *Audizione alla Camera dei Deputati (II Commissione)*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame del d.d.l. recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (A.C. n. 2435), seduta del 5.11.2020. La relazione orale è disponibile *on line* sul sito www.camera.it.

³ Il giudice predibattimentale, sentite le parti, valuterà la ricorrenza delle situazioni che impongono una immediata pronuncia di proscioglimento, e l'idoneità prognostica del compendio d'accusa a condurre ad una decisione di condanna e pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, oppure si versa nell'ipotesi di particolare tenuità del fatto. Si tenga presente il mutamento del criterio di giudizio sotteso alla decisione di non luogo a procedere, che coincide in maniera totale con i presupposti della richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato. Tale criterio di giudizio, già proposto dalla Commissione di studio ministeriale nell'art. 3 dello schema di articolato presentato (v., *infra*, nota n. 7), in cui si è stabilito che il pubblico ministero debba chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari «non sono tali da determinare la condanna» dell'imputato (lett. a; v. anche la correlata regola prevista nella lett. *i-bis* dello stesso art. 3), è confluito negli emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435 ed accolto dalla l. 134/2021 all'art. 1, co. 9, lett. a).

⁴ Sui procedimenti speciali, G. Spangher, *I procedimenti speciali*, in Aa.Vv., *Procedura penale*⁷, Torino 2021, 523 ss.

gli attuali quattro anni) anche se congiunta alla multa⁵, dovrebbe poi favorire l'obiettivo di deflazione⁶. L'ampliamento dell'area dei reati con citazione diretta corrisponde, infatti, a una speculare riduzione dell'area dell'udienza preliminare. Inoltre, il limite edittale delle molteplici fattispecie criminose il cui trattamento sanzionatorio si colloca tra i quattro ed i sei anni di reclusione si aggancia in maniera totale alle eventuali modalità procedurali speciali della messa alla prova.

Il nuovo schema⁷ delineato nell'art. 554-bis Cpp rileva, dunque, su un duplice profilo: sul piano dell'efficienza procedimentale interna del rito monocratico, operando una selezione delle cause che richiedono effettivamente una verifica dibattimentale tramite il metodo del contraddittorio nella formazione della prova e a tal fine si attribuisce al giudice del filtro il controllo sull'imputazione, oltre all'esaurimento di quelle attività che sono prodromiche all'instaurazione della fase dibattimentale, come la verifica della costituzione delle parti e la decisione delle questioni preliminari, che non possono essere riproposte al dibattimento (rispettivamente, art. 554-bis, co. 2 e co. 3, Cpp). Del resto, il principale obiettivo della riforma, introducendo una nuova udienza di comparizione, è quello di garantire che le indagini preliminari non siano carenti e che l'azione penale sia fondata.

L'udienza assume rilievo anche sul piano complessivo dell'economia processuale della scansione, potendo innervare molteplici percorsi in via preventiva, che naturalmente, per quanto riguarda l'ipotesi dei riti speciali, sono condizionati dalla volontà delle parti, ma che la contestualizzazione in un'udienza *ad hoc* sembra esaltarne la funzionalità, soprattutto se si considerano le istanze di tipo conciliativo, assegnate al giudice, con il contributo argomentativo delle parti. In tale ambito, si colloca l'attivazione della messa alla prova per adulti, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio abbreviato, l'estinzione del reato per condotte

⁵ Si segnalano, tra questi, l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, co. 2, prima parte, Cp), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 Cp), l'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-ter Cp), la truffa aggravata (art. 640 cpv. Cp), la frode in assicurazione (art. 642 Cp), l'appropriazione indebita (art. 646 Cp) e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. 23.1.1973, n. 43).

⁶ In senso critico, E.N. La Rocca, *op. cit.*, 34 s., che «il filtro preliminare sarà riservato, in via residuale, alle fattispecie più gravi e abolito, invece, per le altre in fase di individuazione. Ma quel filtro scompare per ricomparire, poi, attraverso l'introduzione di un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice di tribunale diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento».

⁷ Per quanto riguarda il dettagliato corpo normativo elaborato dalla Commissione di studio ministeriale istituita con d.m. 16.3.2021 e presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi (di seguito, «Commissione di studio»), per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. La Relazione finale e il testo delle proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. n. 2435 sono consultabili *on line* sul sito www.lalegislazionepenale.eu.

riparatorie, l'oblazione e la verifica, altresì, dell'eventuale disponibilità del querelante a rimettere la querela, nonché l'eventuale sussistenza della causa di non punibilità per tenuità del fatto *ex art. 131-bis Cp*⁸.

Quanto agli esiti procedimentali, nel caso in cui non si pronunci sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il giudice fissa, per la prosecuzione del giudizio, la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero⁹.

Secondo la nuova versione dell'art. 555 Cpp, risultante a seguito delle interpolazioni del d.lgs. 150/2022, le parti, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, devono depositare, a pena di inammissibilità, le liste dei testimoni e dei consulenti.

L'eventuale sentenza di non luogo a procedere pronunciata è, comunque, appellabile da parte del pubblico ministero, dell'imputato (salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) e della persona offesa (solo per omessa notifica della citazione a comparire)¹⁰. Si prevede, inoltre, che la sentenza sia revocabile su richiesta del pubblico ministero se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, sole o unite a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio.

Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, fissa la data dell'udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 554-ter, co. 3 e 4, Cpp, davanti ad un giudice diverso.

Peraltro, la Commissione di studio, che nel condividere la proposta di introdurre, nei procedimenti monocratici a citazione diretta di cui all'art. 550 Cpp, un'udienza

⁸ Il decreto di citazione contiene, oltre alla *vocatio* per l'udienza di comparizione predibattimentale, l'avviso per la definizione del giudizio con rito alternativo, previsto dall'art. 552, co. 1, lett. f, Cpp, che nella sua nuova versione è indicato come «l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'art. 554-ter co. 2 (ovvero a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere), può presentare le richieste previste dagli artt. 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione». Inoltre, l'art. 554-ter, co. 2, secondo periodo, prevede che «Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 53 l. 24.11.1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente».

⁹ Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni (art. 554-ter, co. 4, Cpp).

¹⁰ Il comma 3 dell'art. 554-quater Cpp prevede che «Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato». Inoltre, ai sensi dell'art. 554-quater, co. 4, Cpp «Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lett. a, b, c del co. 1 dell'art. 606» e il co. 6 dello stesso articolo prevede che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

“filtro”, ha discusso a lungo se affidare questo controllo al giudice per le indagini preliminari ovvero se condividere la scelta del d.d.l. A.C. n. 2435, che lo aveva attribuito ad un giudice del tribunale, in sede predibattimentale, ovviamente diverso da quello che procederà. La scelta è ricaduta sulla seconda opzione, ritenendo che sia arginabile, mediante gli opportuni accorgimenti, l’impatto organizzativo derivante dall’incompatibilità del giudice investito della trattazione dell’udienza filtro con l’eventuale successiva celebrazione del dibattimento. «Considerato, infatti, che si tratta di procedimenti di competenza del giudice monocratico e che, anche nei tribunali di più modeste dimensioni, è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento (tanti quanti ne occorrono per formare un collegio), alla incompatibilità del giudice della udienza “filtro” potrà ovviarsi sul piano organizzativo, mediante l’adozione di criteri tabellari che stabiliscano – come del resto già oggi accade per le incompatibilità tra giudice per le indagini e giudice dell’udienza preliminare – le regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti»¹¹.

Tale opzione¹² impone, peraltro, un approfondimento del significato attuale dell’idoneità del giudice investito del processo, intesa come la sua posizione di imparzialità per effettuare legittimamente il compito di giudicare in relazione ad un dato procedimento, esercitando così le funzioni cui è stato chiamato ad adempiere in base a quanto predisposto dall’ordinamento giudiziario¹³. La riflessione potrebbe condurre a compiere difficili bilanci con riferimento alle garanzie che devono assistere l’autorità giurisdizionale chiamata a decidere di una singola controversia, sulle quali – secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, possono incidere anche elementi di condizionamento alla libertà di valutazione diversi dall’incompatibilità in senso stretto e, tuttavia, parimenti rilevanti per il rispetto dei principi superiori dell’art. 6 § 1 Cedu e dell’art. 25, co. 1, Cost., quasi a delineare l’imparzialità dei giudici come un valore ulteriore che contribuisce a quei diritti naturali o diritti inviolabili dell’uomo, ai quali fa riferimento, l’art. 2 Cost.¹⁴. Tale parametro si sostanzia certamente in ogni valutazione contenutistica della consistenza dell’ipotesi accusatoria, la quale si traduca in una delibazione non formale, ma di

¹¹ Così, Relazione finale, *cit.*, 31 s. Alla base della scelta è appunto la considerazione che il numero dei giudici per le indagini è minore di quello dei giudici dibattimentali, per cui il numero delle richieste potrà essere distribuito tra questi ultimi più efficientemente che rispetto ai primi.

¹² S. Quattrocchio, *Ancora sull’imparzialità del g.u.p.: la Corte costituzionale non ha dubbi in merito alla “dottrina Battistella”* in *GCos*, 2/2019, 882 ss. C. Santoriello, *Diritto ad un giudice idoneo*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Roma 2016, 144 ss.

¹³ V., in particolare, *infra*, § 3.

¹⁴ Cfr. G. Gaeta, *Alla ricerca del giudice penale... più idoneo*, in *www.archiviopenale.it*, 1/2021, 2, secondo il quale «Che non si possa prescindere dal dovere di escludere ogni fattore di condizionamento alla libertà di valutazione dei magistrati chiamati a giudicare emerge, in maniera netta, dal progresso che ha interessato il concetto di imparzialità, rivisitato nel moderno concetto della “apparenza di imparzialità” grazie al formante giurisprudenziale europeo».

contenuto delle risultanze delle indagini¹⁵.

2. L'impianto complessivo dell'intervento di riforma sul rito monocratico a citazione diretta non sembrerebbe avere riflessi sul principio di parità delle parti processuali, determinante in dibattimento, ma non nella sede predibattimentale, dove le parti conservano quella diversità di posizioni, legata alle differenti facoltà di cui dispongono nella fase delle indagini preliminari.

La novità di prospettiva risiede nella circostanza che questa udienza, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 554-bis, co. 1, Cpp), non sembrerebbe consumare il potere dell'organo dell'accusa, che ha scelto di esercitare l'azione penale, di valutare *ex novo* il disvalore del fatto stesso, potere, che in generale negli atti preliminari al dibattimento, trasferisce in capo al giudice. D'altro canto, può apparire improbabile che il pubblico ministero, non avendo richiesto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto *ex art.* 411 Cpp, «muti la propria impostazione», in assenza di elementi diversi da quelli già valutati in esito alle indagini preliminari¹⁶. Questa considerazione, che vale anche nei procedimenti ordinari, avrebbe un solido ancoraggio nel rito a citazione diretta a giudizio, ove l'ufficio del pubblico ministero è

¹⁵ Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza costituzionale italiana il principio per cui non basta che il giudice sia imparziale, occorrendo altresì, che egli appaia imparziale agli occhi dei consociati (C. cost., 24.4.1996, n. 131, su www.cortecostituzionale.it), secondo il brocardo inglese «*justice must not only be done: it must also be seen be done*», che, peraltro, costituisce enunciazione costante della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per cui, la garanzia dell'art. 6 Cedu, può essere declinata in positivo, con riguardo alle condizioni che devono esistere nell'ordinamento nazionale a tutela dell'indipendenza, e in negativo, in riferimento all'assenza di pressioni indebite o condizionamenti di sorta, per cui essere imparziale, in senso oggettivo, significa essere in grado di offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo in tal senso (C. eur., 20.5.1998, *Gautrin e altri c. Francia*; C. eur., 24.2.1993, *Fey c. Austria*; C. eur., 22.12.2009, *Parlov-Tkalcic c. Croazia*, § 86; C. eur., 31.7.2012, *Daktaras c. Lituania*, § 36; C. eur., 9.10.2008, *Moiseyev c. Russia*, § 184). V., sul punto, *infra*, § 3. Sul tema, nella prospettiva sovranazionale, cfr., M. Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, vol. II, *Le garanzie fondamentali*, Milano 1984, 43; A. Gaito, F. Giunchedi, *Il giudice più idoneo tra prospettive sovranazionali e giustizia interna*, in *Procedura penale e garanzie europee*, a cura di A. Gaito, Torino 2006, 29; G. Ubertis, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano 2000, 23, nonché, di recente, F.R. Dinacci, *Giudice terzo e imparziale quale elemento "presupposto" del giusto processo tra Costituzione e fonti sovranazionali*, in www.archiviopenale.it, 3/2017. Sul tema dei valori costituzionali, R. Romboli, *Giudice naturale*, in *ED, Agg. II*, 1998, 365; G. Dean, *I principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice nella sistematica del processo penale*, in *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, a cura di G. Cerquetti, C. Fiorio, Padova 2002, 3 ss.; F. Dinacci, *Giurisdizionale penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Padova 2002, 6 ss.; O. Mazza, *Indipendenza e imparzialità del giudice*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri, *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino 1995, 38, nonché F. Giunchedi, *Cultura dell'"equo processo" europeo e giustizia interna*, in *Dal principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto*, cit., 77 ss.

¹⁶ Occorre considerare la particolarità di questa udienza rispetto al modello dell'udienza preliminare, dal momento che non è prevista la possibilità di acquisire elementi di prova. Peraltro, nel testo della proposta della Commissione di studio per quanto riguarda l'ipotesi del giudizio abbreviato si faceva esclusivamente riferimento all'ipotesi del rito semplice, escludendo la possibilità di una richiesta condizionata all'integrazione probatoria (v. art. 6, co. 1, lett. a-bis, della proposta di articolato).

rappresentato in udienza dal viceprocuratore onorario (VPO)¹⁷, il quale, verosimilmente, come si riscontra di frequente nella pratica giudiziaria, tende a non discostarsi dall'orientamento del titolare dell'indagine.

La fase predibattimentale ha tra le sue funzioni quella di ampliare l'ambito dei controlli giurisdizionali, cristallizzando il tema d'accusa e riducendo ad *extrema ratio* la regressione del procedimento, in ossequio – nella visione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione¹⁸ – a canoni di economia e concentrazione processuale. A tal fine, prima dell'udienza, il giudice riceve il fascicolo completo della *res iudicanda*¹⁹ e se il fatto non è enunciato in modo chiaro e preciso con l'indicazione della definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, (ovvero in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 552, co. 1, lett. c, Cpp), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione o a modificarla; nell'ipotesi di inerzia dell'organo d'accusa, il giudice dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione, e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Nel caso di modifica dell'imputazione, questa è inserita nel verbale di udienza e notificata all'imputato non presente²⁰. Se la nuova imputazione esorbita le competenze del tribunale monocratico, o prevede l'udienza preliminare, la questione deve essere sollevata dalle parti, o rilevata dal giudice, immediatamente dopo la nuova contestazione, o alla prima udienza successiva alla notifica del verbale per l'imputato assente.

Di fatto, si riconosce al giudice un ruolo di co-gestione sul contenuto dell'atto imputativo, secondo modelli ampiamente affermati nella prassi, che legittimano ripartizioni in tal senso funzionali fra pubblico ministero e giudice²¹.

¹⁷ L'art. 72 Og e l'art. 162 NAttCpp prevedono che nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte per delega nominativa del procuratore, da soggetti riconducibili a categorie specificamente individuate (uditori, viceprocuratori onorari, personale in quiescenza di polizia giudiziaria).

¹⁸ V. Cass., S.U., 20.12.2007, n. 5037, Battistella, in *CP* 2008, 2310 ss. Con riferimento all'udienza preliminare, le S.U. della Corte di Cassazione hanno da tempo ritenuto che, in caso di riscontrata genericità, il giudice dell'udienza preliminare debba, in prima battuta, invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione alla luce delle esigenze di concentrazione e di ragionevole durata del processo. Solo nel caso in cui il rappresentante della pubblica accusa non aderisca all'invito, il giudice può ricorrere al rimedio della trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione analogica dell'art. 521, co. 2, Cpp. Successivamente le S.U. hanno ritenuto di applicare questa disciplina anche a situazioni di ritenuta diversità del fatto. V. Cass., S.U., 20.12.2007, n. 5037, Battistella, cit.

¹⁹ In particolare, l'interpolazione dell'art. 553 Cpp ad opera del d.lgs. 150/2022 prevede che il pubblico ministero dopo la notificazione del decreto di citazione, formi il fascicolo per lo svolgimento dell'udienza predibattimentale che sarà costituito dal fascicolo del dibattimento unitamente al fascicolo del pubblico ministero. Questo *dossier* sarà messo a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale.

²⁰ Il processo resta sospeso e la nuova udienza non può celebrarsi prima che siano decorsi dieci giorni da quando l'imputato ha ricevuto il verbale con la nuova imputazione.

²¹ Sul tema, v. F. Cassibba, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *AP*, 3/2019, 2 ss.

Piuttosto, questa commistione di ruoli tra accusa e organo giudicante potrebbe generare dubbi sull'imparzialità di quest'ultimo²², anche se non sembrerebbe inficiare la libertà operativa del magistrato di accusa che può aderire o no all'invito ricevuto²³. In ogni caso, laddove quest'ultimo rimanga inerte, il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità e restituisce gli atti al pubblico ministero, in qualità di titolare esclusivo del potere di formulazione dell'accusa ex art. 112 Cost., senza, peraltro, alcuna violazione del principio d'irretrattabilità dell'azione penale.

La delega disegna, così, una duplice articolazione procedurale, nell'attribuire al giudice il potere-dovere di verificare l'adempimento, da parte dell'organo di accusa, dell'obbligo di procedere, nell'atto di esercizio dell'azione penale, all'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, offrendo piena effettività al principio di necessaria aderenza del fatto storico all'imputazione formulata. In prima battuta, infatti, dovrebbe operare il meccanismo di adeguamento delle imputazioni, che ricalca la disciplina di cui all'art. 423 Cpp, per la diversità del fatto e ritenuta idonea a «sanare» l'erroneità o l'incompletezza originaria dell'imputazione; successivamente, nel caso in cui codesto rimedio non funzioni, il giudice ricorrerà alla dichiarazione di nullità e restituirà gli atti al pubblico ministero, tramite lo schema regressivo del procedimento.

I due moduli sono, dunque, consecutivi, il primo dei quali pone il p.m. in condizione di adeguare l'imputazione contestata in modo generico o insufficiente, o relativa alla contestazione di un fatto puntualmente determinato, ma diverso, e il secondo rappresenta la soluzione più radicale, che elimina l'atto imputativo attraverso la declaratoria di nullità, con il diretto intervento del giudice sul profilo dell'imputazione.

Peraltro, la sanzione è già espressamente prevista dall'art. 552, co. 2, Cpp, che stabilisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, per il difetto di determinatezza o l'insufficienza dell'atto imputativo.

Nel contesto delle novità normative introdotte dalla riforma, la sollecitazione interlocutoria del giudice al titolare dell'azione penale, risulta onnicomprensiva sia dell'ipotesi richiamata dall'art. 1, co. 12, lett. b, l. 134/2021, che riguarda la genericità del medesimo²⁴ – sia della diversità del fatto. La lettura combinata della lett. b e della lett. c dell'art. 1, co. 12, l. 134/2021²⁵, consentirebbe, infatti, di ritenere che il giudice debba procedere in entrambe le ipotesi (di genericità e diversità), configurandosi la nuova udienza come un momento processuale di controllo in ordine al *thema decidendum*, in

²² V., *infra*, § 3.

²³ Sul ruolo di supplenza da parte dell'organo giudicante rispetto alla funzione di accusa del pubblico ministero, S. Quattrocchio, *Ancora sull'imparzialità del g.u.p.: la Corte costituzionale non ha dubbi in merito alla "dottrina Battistella"*, cit., 896.

²⁴ Cui sottintende il rinvio della delega all'art. 552, co. 1, lett. c, Cpp, il quale prevede, appunto, il rispetto dei canoni di chiarezza e precisione per la descrizione del fatto contenuta nel decreto di citazione a giudizio.

²⁵ Tale scelta è stata attuata dall'art. 32, d.lgs. 150/2022, tramite l'introduzione dell'art. 554-bis, co. 5 e 6, Cpp.

modo che abbia ad oggetto un'imputazione riscontrabile negli atti processuali, supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati con chiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale, inidonea a reggere l'urto della verifica di validità nella fase del dibattimento.

L'intervento giurisdizionale costituisce, dunque, un atto doveroso a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio. Del resto, l'insufficienza della contestazione o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, condiziona le determinazioni negoziali per la celebrazione dei riti alternativi, scelti dall'imputato, soprattutto, in ragione della precedente opera di precisazione della contestazione e degli elementi che la fondano.

Naturalmente, il giudice sarà tenuto a rappresentare, tramite un'ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione, richiedendo al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni. La differenza rispetto allo schema già utilizzato in udienza preliminare è che in quella sede l'invito all'organo di accusa avviene di solito alla conclusione dell'udienza, in seguito ad un'eventuale attività di integrazione probatoria, in questo nuovo contesto, invece, si avrebbe solo sulla base di una riconsiderazione delle carte contenute nel fascicolo che sarà costituito dal fascicolo del dibattimento unitamente al fascicolo del pubblico ministero.

In caso di mancata adesione dell'organo di accusa alla richiesta correttiva, integrativa o modificativa nei termini indicati dall'ordinanza interlocutoria del giudice, si prevede il ricorso a un provvedimento di restituzione degli atti, che necessita di una previa dichiarazione di nullità e che determina la retrocessione del procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 521, co. 2, Cpp, onde consentire l'esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine.

La soluzione restitutoria, che comporta la regressione del procedimento, deve, comunque, ricondursi ad una ipotesi eccezionale, prefigurandosi come *extrema ratio*, in linea con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo, le quali, richiedono una razionalizzazione dei tempi e dell'organizzazione del processo, insieme all'effettività della giurisdizione penale a fronte delle legittime aspettative della collettività di fronte al delitto.

Peraltro, sembrerebbe necessario, a garanzia dell'imputato, che a seguito dell'accoglimento della richiesta correttiva, venga prevista la concessione di un termine a difesa, e la notifica del verbale contenente la contestazione come riformulata, con avviso della data della eventuale nuova udienza. In effetti, nell'attuazione della delega, si è previsto all'art. 32 d.lgs. 150/2022 che quando il

pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza, ma se l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

Un'ultima modifica, di mero coordinamento si rinviene nel caso di prosecuzione dell'*iter* nella sede propriamente dibattimentale, in relazione al quale si è adeguata la disciplina relativa alla presentazione della cd. lista *ex art.* 468 Cpp, tramite un'interpolazione dell'art. 553 Cpp da parte del d.lgs. 150/2022.

Nessun riferimento, viceversa, compare all'esigenza di atti urgenti, nei casi previsti dall'art. 392 Cpp, per l'assunzione, a richiesta di parte, delle prove non rinviabili, osservando le forme stabilite per il dibattimento.

In sede di attuazione della l. 134/2021, sono stati, infine, chiariti i profili procedurali inerenti alla *vocatio in iudicium*. Si trattava di definire se il decreto di citazione potesse già contenere, oltre alla citazione stessa (che si desume *ex artt.* 550 e 552 Cpp), anche l'avviso relativo alla *vocatio* che si riferisce all'udienza "filtro", con l'indicazione che l'imputato ha la facoltà di presentare richieste di definizioni alternative del processo, in ordine alle quali il giudice deciderà sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. L'opzione del d.lgs. 150/2022 è stata nel senso di prevedere una nuova rimodulazione della disciplina inerente al decreto di citazione a giudizio, fornendo all'udienza predibattimentale una sua totale autonomia. In particolare, il d.lgs. 150/2022 ha stabilito due scansioni temporali dilatorie per l'inizio della fase propriamente dedicata all'istruttoria dibattimentale: la prima, che interviene tra la data della notifica all'imputato, al suo difensore ed alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio e la data dell'udienza predibattimentale, per cui deve intercorrere, a pena di nullità, un termine non inferiore a 60 giorni, che può essere ridotto a 45 giorni nei casi di urgenza (ma le ragioni devono però essere espressamente motivate); la seconda, prevista tra la data dell'udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice della trattazione istruttoria e quella fissata per l'inizio del dibattimento, per cui deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni²⁶.

Tale impostazione conferma che la nuova udienza non è un'udienza a richiesta, bensì un passaggio obbligato di controllo sull'attività svolta, che impone una disciplina

²⁶ Del resto, il legislatore aveva indicato già nella delega (art. 1, co. 12, lett. e), un termine di 20 giorni, non prima del quale si deve tenere la nuova udienza (per l'apertura e la celebrazione del dibattimento). Solleva qualche dubbio, E.N. La Rocca, *op. cit.*, 35, secondo la quale, «L'eventuale esito con decisione di non luogo a procedere, basata su criterio di giudizio della ragionevole previsione di condanna, costituirebbe l'alternativa a un non ben definito, né individuato nella delega, provvedimento di fissazione della data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento».

“ibrida”, la quale, in parte, si ricollega a quella prevista per gli atti preliminari al dibattimento nel giudizio ordinario e, in parte, all’udienza preliminare.

3. Il controllo «strategico» sulla validità dell’imputazione formulata dal pubblico ministero e sulla sua rispondenza agli atti contenuti nel fascicolo a disposizione del giudice, non pone problemi su un piano strutturale, ma in questa sede si ritiene utile considerare se la norma si armonizzi con il diritto dell’imputato ad un giudice idoneo, ovvero con la posizione e le garanzie che devono assistere l’autorità giurisdizionale chiamata a decidere di una singola controversia²⁷. Si tratta del profilo, particolarmente delicato, che incrocia la tematica dei contorni dell’incompatibilità dovuta al compimento di precedenti atti all’interno dello stesso grado del procedimento.

Per il quadro probatorio a disposizione del giudice, e per il potenziamento dei poteri a lui riconosciuti sull’imputazione, è senza dubbio stimolata la valutazione nel «merito» dell’accusa. Il meccanismo integrativo del giudice sembrerebbe, infatti, non potersi atteggiare unicamente nell’ambito concettuale della funzione di direzione e controllo dell’udienza medesima.

La giurisprudenza costituzionale, da tempo impegnata sul terreno dell’idoneità a *ius dicere*, si è fatta carico di tracciare la fisionomia del pregiudizio alla base dell’incompatibilità del giudice, la quale nasce dalla tensione dialettica tra una sede pregiudicante, da cui promana il rischio di *pre iudicium*, e una sede pregiudicata, su cui la forza della prevenzione, sul piano tanto dell’essere quanto dell’apparire, può rivelarsi in grado di dispiegare i suoi effetti²⁸. Tale risvolto si avrebbe se la decisione sul merito possa essere o apparire condizionata dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto, che scaturisce da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*.

A questo proposito, la Corte edu ha sottolineato come anche le apparenze possano avere una certa importanza, in quanto «non si deve fare solo giustizia, ma si deve anche vedere che essa è fatta», perché in una società democratica i giudici devono ispirare fiducia nella comunità, a cominciare dalle parti del processo.

²⁷ Cfr. G. Di Chiara, *L’incompatibilità endoprocessuale del giudice*, Torino 2000, 87 ss.; O. Mazza, *I protagonisti del processo*, in Aa.Vv., *Procedura penale*, Torino 2018, 76 ss.; S. Quattrococo, *Riqualficazione del fatto nella sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli 2011, 56 ss.; Ead., *Riqualficazione del fatto: una parola ma non conclusiva, della corte costituzionale*, in LP, 3/2010, 337; Ead., *Ancora sull’imparzialità del g.u.p.: la Corte costituzionale non ha dubbi in merito alla “dottrina Battistella”*, cit., 887; E. Sacchetto, *Ancora su incompatibilità del gup e applicazione della “dottrina Battistella”*, in www.la legislazione penale.eu (28.10.2019). V., altresì, A. Pasta, *Poteri del giudice dell’udienza preliminare sull’imputazione, incompatibilità, e non prevedibili privilegi*, in CP, 7-8/2017, 2940 ss.

²⁸ V., di recente, C. cost., 23.1.2019, n. 66, su www.cortecostituzionale.it, sulla quale cfr. E. Sacchetto, *Ancora su incompatibilità del gup e applicazione della “dottrina Battistella”*, cit.

In particolare, secondo l'interpretazione offerta dalla consolidata giurisprudenza della Corte edu, ai fini del rispetto del principio dell'art. 6 § 1 Cedu²⁹, il tribunale deve essere imparziale soggettivamente e oggettivamente. Sotto il primo profilo (criterio soggettivo), nessun componente del tribunale deve avere pregiudizi personali verso l'imputato o un interesse personale a giudicare il singolo caso: tale imparzialità si presume fino a prova contraria. Sotto il secondo profilo (criterio oggettivo), occorre escludere ogni legittimo dubbio sull'imparzialità del giudice, anche apparente e non dipendente dalla sua condotta personale.

La mera conoscenza degli atti d'indagine non può dirsi, di per sé, in termini di prevedibilità, causa efficiente del rischio di *pre iudicium*. La Corte edu ha, infatti, chiarito che il solo fatto che il giudice penale investito del processo abbia assunto, nell'ambito del medesimo procedimento, decisioni sul caso, il cui merito è poi chiamato a giudicare, comprese decisioni riguardanti la custodia cautelare, non comporta un difetto di imparzialità. Tuttavia, la natura e la portata di tali decisioni non sono irrilevanti, giacché nelle ipotesi in cui le stesse richiedano un «elevato grado di chiarezza» in ordine al tema della responsabilità dell'imputato, ovvero vi sia coincidenza tra il profilo contenutistico della decisione preprocessuale e il merito della causa, l'imparzialità deve ritenersi minata.

In virtù dell'importanza assunta dalle apparenze, si deve ravvisare, in altri termini, una violazione del principio di imparzialità, ogniqualvolta le attività poste in essere anteriormente dal giudice – non importa se nella stessa o in altra fase processuale, diversamente da quanto accade nel nostro ordinamento – siano tali da comportare una sostanziale anticipazione del giudizio, sia per l'estensione dei poteri affidati, sia per l'approfondita conoscenza degli elementi di prova su cui, poi, sarà chiamato a rendere la sua decisione nel merito³⁰.

Nell'ipotesi del testo di riforma, sembrerebbe non cogliersi un'antinomia con la norma contenuta nella Cedu riguardo al profilo oggettivo dell'imparzialità; né il difetto risulterebbe di natura funzionale, essendo quest'ultimo escluso espressamente dalla regola di incompatibilità prevista dall'art. 1, co. 12, lett. a, l. 134/2021. Tale disposto, infatti, rende alla radice superfluo l'accertamento sul grado di ampiezza contenutistica della delibazione del merito della medesima regiudicanda, insita nel provvedimento

²⁹ L'art. 6 § 1 Cedu stabilisce che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...] da un tribunale [...] imparziale». Cfr. M. Chiavario, sub *Art. 6 Conv. eur. dir. uomo*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova 2001, 184; O. Mazza, *Indipendenza e imparzialità del giudice*, in *Protagonisti e comprimari del processo penale*, a cura di M. Chiavario, *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. Chiavario, E. Marzaduri, Torino 1995, 38.

³⁰ C. eur., 15.1.2015, *Dragojević c. Croazia*; C. eur., 11.7.2013, *Rudnichenko c. Ucraina*; C. eur., 25.7.2000, *Tierce e altri c. San Marino*; C. eur., 26.10.1984, *De Cubber c. Belgio*.

adottato dal giudice della udienza filtro, e sul correlato rischio che potrebbe comportare in ordine alla valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, che possa o no apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione³¹.

Occorre, però, tener conto che per realizzare il processo giusto è necessario un particolare assetto del sistema che riguarda il giudice, come indicato anche nella direttiva UE sulla presunzione di innocenza³², per cui qualora l'organo giurisdizionale abbia espresso un vero e proprio pregiudizio e non un semplice sospetto, devono ritenersi fondati i dubbi sulla sua oggettiva imparzialità.

Ora, l'incompatibilità funzionale del giudice dell'udienza predibattimentale rispetto alla fase dibattimentale alla stregua dell'art. 34 CPP, mette – come è stato detto – al riparo dall'ipotesi in cui il giudice sia considerato "inidoneo a giudicare". La criticità sembrerebbe, comunque, appuntarsi sullo svolgimento dei riti alternativi. L'invito a modificare l'imputazione rappresenta, infatti, un rimedio «endofasico»³³: dalla sua formulazione non deriva, di per sé, un'incompatibilità del giudice all'ulteriore trattazione della medesima fase. Ma questo vale nella misura in cui il giudice dell'udienza filtro si limiti a decidere – in conformità alla funzione istituzionale di tale udienza – se l'imputato debba essere, o no, giudicato nell'udienza dibattimentale (ossia se debba essere giudicato da un «tribunale imparziale»), senza affatto pronunciarsi sulla sua innocenza o colpevolezza³⁴.

³¹ Situazione nella quale – alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo – l'imparzialità del giudice deve ritenersi compromessa, indipendentemente dal fatto che la decisione sia intervenuta nella medesima o in altra fase processuale.

³² Dir. (UE) n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio 9.3.2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, che intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. L'implementazione da parte dell'Italia della dir. UE n. 2016/343, per la quale è stata conferita delega al Governo (l. 22.4.2021, n. 53 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea– Legge di delegazione europea 2019-2020»), ha condotto all'emanazione del d.lgs. 8.11.2021, n. 188, il cui art. 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole», prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (co. 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità di rettificare la dichiarazione resa (co. 2), l'obbligo per l'autorità, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (co. 3 e 4).

³³ Cfr. C. cost., 24 gennaio 2017, n. 18, su www.cortecostituzionale.it.

³⁴ Il tema, particolarmente delicato, è stato esaminato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 66/2019, cit., escludendo, però, l'incostituzionalità della norma che non prevede l'incompatibilità per il giudice dell'udienza preliminare, il quale suggerisce al pubblico ministero la contestazione di un fatto diverso. Con ordinanza del 12.5.2017, il G.u.p. del Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2, Cpp in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 6 § 1 Cedu, sostenendo il contrasto della disposizione con la Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di G.u.p. del

Viceversa, le riserve si appuntano sull'ipotesi in cui siano stati richiesti riti alternativi (giudizio abbreviato o "patteggiamento"), perché l'instaurazione di percorsi speciali conferisce all'organo giudicante il potere di pronunciarsi sul merito delle accuse.

La valutazione del giudice, secondo modalità di destinazione, non si limiterebbe in questi casi all'alternativa fra sentenza di non luogo a procedere e decreto che dispone il giudizio, ma si estenderebbe al merito della responsabilità dell'imputato, anche in senso affittivo. E il giudice³⁵ si troverebbe ad intervenire, dopo aver invitato il pubblico ministero a modificare l'imputazione per genericità e/o diversità del fatto, ovvero dopo aver esternato un convincimento sul merito della reg Giudicanda, espresso, peraltro, formalmente in un'ordinanza interlocutoria.

L'incompatibilità, quindi, avrebbe rilievo solo rispetto al "giudizio", ovvero alla decisione sul merito della reg Giudicanda, e non rispetto a decisioni assunte ad altri fini per una prognosi sul dibattimento.

Questa idea sembrerebbe rafforzata dalla scelta operata dalla riforma secondo cui, dopo la notificazione del decreto di citazione, il pubblico ministero formerà il fascicolo per lo svolgimento dell'udienza predibattimentale, il quale sarà costituito dal fascicolo del dibattimento insieme a quello del pubblico ministero. Il materiale così onnicomprensivo sarà messo a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale. Laddove non si addivenga alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizioni alternative, il giudice disporrà la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un diverso giudice e, di conseguenza, la restituzione del fascicolo del pubblico ministero, determinando la separazione dei due dossier.

Del resto, una volta pronunciatisi sul contenuto degli atti investigativi inclusi nel fascicolo del pubblico ministero, egli potrebbe perdere quella posizione di terzietà che

giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere alla modifica dell'imputazione nei confronti dell'imputato, invito cui il pubblico ministero abbia aderito.

Si noti che nella sent. n. 18/2017, la Corte Costituzionale, pur dichiarando la questione non fondata, aveva riconosciuto che, sollecitando il pubblico ministero a modificare l'imputazione per diversità del fatto, il giudice effettua comunque, una penetrante delibazione sul merito della reg Giudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito. Malgrado ciò, la Corte in quell'occasione aveva rigettato la questione, in quanto, la valutazione contenutistica sulla medesima reg Giudicanda non si colloca in una fase precedente e distinta dal procedimento – come invece nel caso della trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, co. 2, Cpp, che determina la regressione del procedimento – ma nella medesima fase. Sulla questione, v. le osservazioni Di E. Sacchetto, *Ancora su incompatibilità del gup e applicazione della "dottrina Battistella"*, cit.

³⁵ Si tenga, poi, presente l'assegnazione dei magistrati onorari per la trattazione di affari penali, rientranti nella competenza dei giudici monocratici. Tale assegnazione, secondo i limiti indicati dall'art. 11, d.lgs. 13.7.2017, n. 116, include, nella materia penale, i procedimenti previsti dall'art. 550 Cpp. È, inoltre, da dimostrare sul piano pratico che dai moduli organizzativi della magistratura onoraria, che comporta necessariamente un'interazione fra professionalità diversificate, possano derivare non solo una maggiore efficienza complessiva, bensì anche un innalzamento qualitativo del lavoro dei giudici.

deve connotarlo. La Corte costituzionale ha, peraltro, avuto modo di precisare, per il caso di negato accesso al patteggiamento e l'«idoneità pregiudicante» del provvedimento assunto³⁶, come non sia la «mera conoscenza» degli atti a creare in capo al giudice la «forza della prevenzione», capace di determinarne l'incompatibilità. Tale effetto discenderebbe, invece, da una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari, a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato.

Quindi, la questione resterebbe priva di rilievo laddove la predetta evenienza dei riti alternativi non si verifichi in concreto. Viceversa, si potrebbe avere una mancanza di imparzialità oggettiva, quando la valutazione richiesta al giudice, o eventualmente anche le espressioni da quest'ultimo concretamente utilizzate, implicino una sostanziale anticipazione di giudizio³⁷.

Peraltro, l'invito alla *mutatio libelli* verrebbe impartito in questa sede in assenza di un'eventuale attività di integrazione probatoria.

Essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell'illecito, tale presa di posizione autorizzerebbe a pensare che il giudice si sia già fatta un'idea sull'esistenza del delitto e sulla colpevolezza dell'imputato, potendone inficiare l'imparzialità, come intesa dalla Corte di Strasburgo, la cui tutela rafforzata trova adesso un ulteriore ancoraggio nel testo della direttiva sulla presunzione di innocenza³⁸, indipendentemente dal fatto che la delibazione sia stata effettuata nella stessa fase processuale, anziché in una fase precedente e distinta.

Nella interpretazione consolidata della Corte edu si dovrebbe, infatti, tener conto, esclusivamente della natura e della portata della decisione incidentale adottata dal giudice, e non del momento in cui essa viene resa³⁹. La preesistenza di una valutazione

³⁶ In tema, H. Belluta, *Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex officio*, Torino 2006, 28 ss.

³⁷ In questo senso, cfr., tra le altre, C. eur., 22.4.2004, *Cianetti c. Italia*; C. eur., 25.7.2002, *Perote Pellon c. Spagna*; C. eur., 24.6.2010, *Mancel e Branquart c. Francia*; C. eur., 22.7.2008, *Gomez de Liaño y Botella c. Spagna*.

³⁸ L'art. 4, d.lgs. 188/2021 introduce nel Cpp, dopo l'art. 115 Cpp, un art. 115-bis Cpp, in cui si prevede che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili (...). 2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento». Si prevede, in caso di violazione, la possibilità di presentare istanza per le relative correzioni del caso.

³⁹ La giurisprudenza della Corte costituzionale ha adottato un orientamento che si discosta dalla posizione della Corte europea in quanto ritiene che affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità, è necessario che la valutazione «contenutistica» sulla medesima regudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito; diversamente, se non si preservasse l'esigenza di continuità endofasica, si verrebbe a determinare «una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere». Così, C. cost., sent. n. 18/2017, cit.

sulla medesima regiudicanda, anche quando sia compiuta nella stessa fase, renderebbe attuale e concreto il rischio che la valutazione conclusiva sulla responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare una precedente decisione: ipotesi nella quale la Corte edu presumerebbe, «*iuris et de iure*», la sussistenza del pregiudizio.

Peraltro, la stessa Corte cost., nella sent. n. 16/2022, inserendosi coerentemente nel solco delle numerose declaratorie di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto il secondo comma dell'art. 34 Cpp, sembrerebbe aver aggiunto un ulteriore tassello che è certamente rilevante al fine di intensificare la garanzia dell'imparzialità del giudicante e, quindi, il principio del giusto processo, lasciando la possibilità per l'interprete di ravvisare ulteriori spazi per interventi integrativi del contenuto dell'art. 34, co. 2, Cpp da parte della Corte costituzionale⁴⁰. La Corte ha, infatti, osservato che, sebbene fosse chiaro nel caso di specie che il giudice *a quo* avesse desunto la sussistenza della circostanza aggravante dagli atti di indagine, non si può escludere che il provvedimento di rigetto del decreto penale di condanna implichi, comunque, una valutazione contenutistica sulla *res iudicanda*⁴¹.

Le pronunce della Corte mettono in luce i limiti del principio di tassatività che caratterizza il dettato del codice di rito in questa materia, e questa nuova dimensione induce a chiedersi se il quadro formatosi a seguito delle integrazioni della Consulta consenta di delineare una categoria generale ed organica di incompatibilità⁴², cui l'interprete possa ricondurre, anche ricorrendo all'interpretazione analogica, le più diverse situazioni pregiudizievoli connaturate al precedente esercizio di valutazioni "di merito" idonee ad esplicitare la propria efficacia pregiudicante. Allo stato, tuttavia, tale operazione non sembra essere consentita, data l'impossibilità di superare la casistica tassativa caratterizzante l'art. 34, co. 2, Cpp, se non attraverso un auspicabile

⁴⁰ Cfr. C. cost., 21.1.2022, n. 16 su www.cortecostituzionale.it, nella quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2, Cpp, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.

⁴¹ Nel caso di specie, il G.i.p. presso il Tribunale di Macerata riceveva una richiesta, da parte della locale Procura, di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di una persona imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, d.lgs. 20.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, C.d.s.). Il giudice rigettava tale richiesta sul rilievo della mancata contestazione della circostanza aggravante "dell'aver provocato un incidente stradale", prevista dal citato art. 186, co. 2-bis, C.d.s. Tale rigetto era giustificato dal fatto che la sussistenza della predetta aggravante era desumibile da una nota dei Carabinieri, nella quale si riferiva la responsabilità del sinistro ad entrambi i conducenti, tra cui l'imputato. In seguito a ciò, la Procura, contestata l'aggravante in questione, formulava una nuova richiesta di decreto penale di condanna, investendo così della domanda il medesimo giudice.

⁴² In dottrina, cfr. O. Mazza, *La proliferazione delle incompatibilità è giunta al capolinea?*, in *DPP*, 8/1996, 975 ss. Sul tema della tassatività delle cause di incompatibilità, cfr. P.P. Rivello, *L'incompatibilità del giudice penale*, Milano 1996, 401 ss.; G. Di Chiara, *L'incompatibilità endoprocessuale del giudice*, cit., 198 ss.

intervento del legislatore.

Quanto, poi, specificamente ai limiti contenutistici delle valutazioni di merito, atteso che nella prospettiva convenzionale non tutti gli apprezzamenti incidentali sono idonei a compromettere l'imparzialità del giudice, ma solo quelli analoghi, nei contenuti, alle valutazioni richieste per la definizione del merito della causa, non vi sarebbe una sistematica frammentazione del procedimento nell'ipotesi esaminata della riforma dell'udienza predibattimentale, dal momento che non si tratterebbe di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere, ma tale esigenza verrebbe in considerazione solo con riferimento agli atti fonte di pregiudizio.

Analoghe valutazioni di incompatibilità potrebbero, inoltre, svilupparsi in tema di udienza predibattimentale con riferimento all'ipotesi in cui il giudice, che si è espresso in senso negativo sulla richiesta di sospensione con messa alla prova *ex art. 168-bis Cp*, sia chiamato, poi, a decidere in ordine al giudizio abbreviato⁴³. In questo caso, la decisione sull'istanza di sospensione, contenendo inevitabilmente un giudizio di idoneità del programma di trattamento assunto anche a seguito di valutazioni sulla gravità del reato, non limitate alla sola imputazione, ma prese in base al fascicolo del pubblico ministero⁴⁴, potrebbe condizionare la successiva celebrazione del giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice⁴⁵. Peraltro, per incentivare l'applicazione dell'istituto, nella legge delega si prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

Sembrerebbe opportuno qualche aggiustamento in tema di incompatibilità, in modo da armonizzare appieno la disciplina dell'udienza predibattimentale al diritto dell'imputato ad un giudice idoneo, secondo il concetto che emerge dalle fonti internazionali, e collocando così la scelta italiana nel quadro del sistema europeo di garanzie per il processo penale.

4. L'obiettivo di favorire la definizione anticipata del processo, cui tende la

⁴³ In proposito, un dubbio di legittimità costituzionale era già emerso, sfociando in una pronuncia di manifesta inammissibilità della relativa questione. Quest'ultima era stata sollevata in ordine all'art. 34, co. 2, Cpp, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato» di sospensione del procedimento con messa alla prova, in base ai parametri di cui all'art. 133 Cp. La decisione della Corte era derivata essenzialmente da ragioni procedurali e, in particolare, dalla circostanza che il rimettente aveva mancato di motivare adeguatamente la propria ordinanza. V., C. cost., ord. 24.1.2017 n. 19, su www.cortecostituzionale.it; al riguardo, E. Andolfatto, *Profili di incompatibilità del giudice al vaglio della Consulta: questioni in tema di udienza preliminare e di messa alla prova*, in www.penalecontemporaneo.it (8.3.2017).

⁴⁴ L'incompatibilità si colloca in seno a procedimenti nei quali il giudice, per potersi esprimere, valuta il fatto sulla base dell'intero fascicolo e non solamente dell'imputazione.

⁴⁵ Cfr. C. cost., sent. 24.1.2017, n. 18, su www.cortecostituzionale.it; C. cost., ord. 24.1.2017, n. 19, cit.

previsione della nuova udienza, può essere realizzato con particolare riguardo alla soluzione alternativa rappresentata dalla pronuncia che concerne la tenuità del fatto⁴⁶.

Il favore per la contestualizzazione di questa scelta nell'ambito dell'udienza filtro, prima dell'avvio del dibattimento, trova giustificazione nei più ampi spazi operativi che ha la declaratoria per la piattaforma degli elementi di conoscenza di cui può disporre il giudice, rispetto all'originaria disciplina dell'udienza di comparizione ex art. 555 Cpp, nella versione precedente all'interpolazione ad opera del d.lgs. 150/2022, a seguito della citazione diretta a dibattimento⁴⁷. In quest'ultima ipotesi, infatti, egli valutava gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, i quali potevano rivelarsi insufficienti per esaminare i presupposti della particolare tenuità del fatto. Il giudice doveva, infatti, procedere al vaglio dell'esiguità del danno, della modalità della condotta e della non abitualità del comportamento solo in base alla formulazione dell'imputazione, al certificato del casellario giudiziale e, al più, alle dichiarazioni della persona offesa⁴⁸.

È vero che le parti, dopo la dichiarazione di apertura ex art. 555, co. 4, Cpp, possono concordare l'acquisizione al fascicolo di atti contenuti nel *dossier* del pubblico ministero, o di documenti relativi alle indagini difensive, ai sensi dell'art. 431, co. 2, Cpp.

Tuttavia, l'applicabilità della declaratoria nell'udienza predibattimentale garantisce una più rapida scansione temporale, dal momento che in tale sede il giudice dispone direttamente di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, con il vantaggio di evitare l'instaurazione del giudizio⁴⁹; si rende, così, superflua l'esigenza di integrare gli atti, dal momento che il giudice ha una completa cognizione nel merito della vicenda.

Piuttosto, sarebbe, forse, opportuno richiamare la disposizione dell'art. 431, co. 2, Cpp, in sede predibattimentale, in modo da offrire alle parti la possibilità di far confluire i risultati delle investigazioni difensive.

⁴⁶ Cfr. V. Bonini, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.lalegislazionepenale.eu (15.6.2021), 16 ss.; E.A.A. Dei Cas, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *AP*, 3/2021, 13.

⁴⁷ Sul tema della non punibilità per tenuità del fatto, v. E. Marzaduri, *L'ennesimo compito arduo (...ma non impossibile) per l'interprete delle norme processualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis Cp*, in *AP*, 1/2015, 7; M. Guerra, A. Pompei, *Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Depenalizzazione e particolare tenuità del fatto. I reati abrogati, i nuovi illeciti amministrativi e i primi orientamenti della giurisprudenza*, a cura di D. Carcano, Milano 2016, 167; A. Mangiaracina, *La tenuità del fatto ex art. 131 bis Cp: vuoti normativi e ricadute applicative*, in www.penalecontemporaneo.it (28.5.2015).

⁴⁸ V., al riguardo, le considerazioni già espresse su questa eventualità da P. Spagnolo, *Gli epiloghi processuali della "particolare tenuità del fatto"*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocchio, Torino 2015, 72 s.

⁴⁹ Con riferimento alle criticità in ordine all'applicabilità dell'art. 469, co. 1-bis, Cpp, F. Caprioli, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in *DPenCont*, 2/2015, 98.

La logica deflattiva si unisce, dunque, ad una valorizzazione delle funzioni di controllo assegnate al giudice in questa fase sulle determinazioni del pubblico ministero in tema di esercizio dell'azione penale, nel rispetto dei limiti che l'ordinamento processuale gli impone.

L'applicazione in tale sede della causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone, naturalmente, l'instaurazione del contraddittorio con l'imputato, l'avvio del quale potrebbe proprio far emergere l'opportunità della scelta di definizione anticipata del processo, che trova le proprie radici nella caratterizzazione dialogica della nuova udienza, nell'ambito della quale si ravvede il legittimo esercizio del potere di controllo del giudice e di valutazione della fattispecie nei suoi aspetti fattuali.

Piuttosto, nell'ipotesi di conclusioni difformi⁵⁰, potrebbero rilevare considerazioni analoghe a quelle espresse in merito ai risvolti sul piano dell'incompatibilità del giudice con riferimento al provvedimento di diniego della richiesta di sospensione con messa alla prova *ex art. 168-bis* Cp, le quali sembrano valere anche per l'esito difforme rispetto alla declaratoria di non punibilità⁵¹, in quanto la verifica giudiziale è da intendersi collegata ad una valutazione di merito sulla consistenza degli elementi di prova in ordine alla lesività dell'illecito e presuppone la conoscenza necessaria della vicenda.

Si tratta di un giudizio sull'effettivo disvalore del comportamento antiggiuridico, presupposto di applicabilità dell'istituto, che comporta l'esame del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell'attività criminosa, al fine di riscontrare se, attraverso una ponderazione quantitativa, rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza, l'incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione.

Pertanto, non entra in gioco unicamente il potere di qualificazione giuridica del fatto, che è connaturale all'esercizio della giurisdizione ed è prerogativa che compete al giudice in tutte le fasi ed in tutti i gradi del processo. Il controllo non può essere considerato in senso restrittivo, come individuazione del solo *nomen iuris* da attribuire al fatto, in quanto investe anche gli elementi accidentali e la concreta punibilità del soggetto imputato, tramite l'accertamento della illiceità⁵² e della sua riferibilità a quest'ultimo. A tale riguardo, potrebbe, peraltro, ravvisarsi la necessità di approfondimenti istruttori, ai quali, però, nell'udienza predibattimentale non si può dar seguito.

⁵⁰ Nel caso di un'opposizione.

⁵¹ Con eventualmente instaurazione di giudizio abbreviato.

⁵² Si consideri la rilevanza dell'elemento soggettivo sub specie di valutazione della intensità del dolo o del grado della colpa ai sensi dell'art. 133, co. 1, Cp con riferimento alle modalità della condotta.

Sotto il profilo sistematico, poi, analogamente a quanto avviene in merito alla sentenza predibattimentale (art. 469, co. 1-bis, Cpp), dovrebbe ritenersi che la decisione possa essere pronunciata soltanto se il pubblico ministero e l'imputato non si oppongano, per la garanzia del diritto all'equo processo sancito nell'art. 6 § 2 Cedu, nelle sue declinazioni sostanziali.

In caso di opposizione, la sentenza potrà essere appellata da chi ha espresso contrarietà. Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di emettere sentenza di non punibilità dovrà essere, comunque, sentita la persona offesa, la cui eventuale opposizione non è ritenuta rilevante.

Quanto agli interessi sottesi alla prosecuzione del processo in dibattimento, essi sono nettamente differenziati. Senza dubbio, però, quello dell'imputato sembrerebbe oggi non trovare più fondamento nell'esigenza di evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza, essendo il provvedimento applicativo della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ora escluso dalla suddetta iscrizione. In forza dell'art. 4 d.lgs. 2.10.2018 n. 122 («Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 co. 18 e 19 l. 23.6.2017 n. 103»), il legislatore è intervenuto sul contenuto del certificato dei carichi pendenti rilasciati su richiesta dell'interessato (ex art. 27 d.P.R. 14.11.2002 n. 313), nel cui contenuto è previsto che non figurino i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis Cp e i provvedimenti concernenti l'istituto della messa alla prova (ordinanza di sospensione della messa alla prova e sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della stessa)⁵³. Attraverso, poi, l'abrogazione degli artt. 23, 25, 26 e la riformulazione dell'art. 24 del citato d.P.R., l'intervento normativo del 2018 ha fatto venir meno la distinzione tra i certificati «generale», «civile» e «penale», confluiti in un'unica tipologia di certificato rilasciabile dietro istanza dell'interessato, contenente ogni iscrizione esistente nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

Quanto all'opposizione del pubblico ministero, essa potrebbe trovare origine da un diverso «giudizio di valore sul *quantum* dell'offesa», dal momento che la sentenza accoglie, in parte, l'ipotesi dell'accusa, quantomeno riguardo alla sussistenza del fatto e alla riferibilità al suo autore.

Peraltro, l'interesse della parte pubblica all'apertura del dibattimento non potrebbe fondarsi sull'esigenza di un approfondimento valutativo in ordine alla regiudicanda. Questa, infatti, si configura piuttosto come una verifica riservata al giudice.

5. La nuova udienza predibattimentale, evitando dibattimenti inutili, protegge

⁵³ Sul tema, V. Gramuglia, *Revisione della disciplina del casellario giudiziale: le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 2.10.2018 n. 122*, in www.penalecontemporaneo.it (10.1.2019).

senza dubbio l'efficienza del sistema⁵⁴, impedendo un impiego superfluo delle risorse e realizzando una più ordinata sequenza procedimentale. Inoltre, nella prospettiva dell'imputato, può fare da volano virtuoso per lo sviluppo di un nuovo paradigma di giustizia, soprattutto nell'ottica riparativa, sollecitando un più consapevole contraddittorio da parte della difesa, di fronte al giudice con l'eventuale alleggerimento complessivo del carico gravante sul dibattimento⁵⁵. L'udienza filtro può anche salvaguardare le ragioni della vittima, nella misura in cui, non consentendo il giudizio a causa della mancanza di solidi elementi a carico, impedisce che l'imputato colpevole fruisca di un proscioglimento dibattimentale, il quale, peraltro, una volta divenuto definitivo, non potrebbe essere revocato, garantendogli l'impunità.

Preziosa, tuttavia, è l'indagine sui necessari "distinguo" in merito all'ampiezza del contraddittorio nel contesto della nuova udienza, che essendo plasmata nel solco della semplificazione ha fatto proprio un contraddittorio di tipo argomentativo, nel delicato rapporto tra organizzazione/efficienza processuale e sistema di garanzie dell'imputato. Il segnale contenuto nella Relazione della Commissione di studio e confermato nell'attuazione della delega, ha, infatti, escluso uno spazio istruttorio nella fase predibattimentale, consentendo un controllo sull'imputazione formulata e sulla sua rispondenza agli atti, per il tramite del fascicolo del pubblico ministero.

Sembra, comunque, opportuno sperimentare in maniera decisa e fino in fondo la nuova leva organizzativa, valorizzando l'oralità dell'udienza e il contributo argomentativo che può fornire la difesa, cui viene riconosciuta un'occasione di approfondimento, grazie alla quale il giudice valuterà le questioni devolute alla sua attenzione al fine di evitare il giudizio.

Del resto, il legislatore, nel disegnare la nuova scansione, ha operato un bilanciamento tra le esigenze dell'economia processuale, fondanti gli obiettivi della riforma, con la riduzione complessiva nel 2026 del 25% della durata media del processo penale, e quelle dell'accertamento dei fatti sottoposti alla disamina dell'autorità giudiziaria.

⁵⁴ Nella *Relazione finale*, cit., della Commissione di studio si dà conto (a p. 30) dell'elevatissimo numero di esiti assolutori che si registra nei procedimenti in questione (l'incidenza delle condanne sui definiti, negli anni 2015-2019, è pari in media al 41% del totale).

⁵⁵ Sottolinea la circolare emanata dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, il 20 ottobre 2022, in merito all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, a p. 8 come «Questa udienza, che sembrerebbe evocare per similitudine l'udienza preliminare e contraddire apparentemente la scelta acceleratoria perseguita attraverso l'ampliamento dello *spatium operandi* della citazione diretta a giudizio, in realtà è stata immaginata con lo spirito di *liberare* la fase di cognizione istruttorio da tutte le cause di rallentamento e di stasi che ostacolano spesso la rapida definizione dell'accertamento dibattimentale. È, quindi, un'udienza destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale mediante il ricorso alla *cross examination* nella formazione della prova. Resta ferma e preliminare ad assicurare la funzionalità della nuova disciplina la cura che il pubblico ministero saprà comunque assicurare nell'operare la sua selezione tra le scelte di azione e quelle di archiviazione».

Peraltro, l'aver introdotto un vaglio giurisdizionale sulla fondatezza dell'accusa sembra una scelta coerente anche alla luce dell'estensione dei casi per i quali l'esercizio dell'azione penale può realizzarsi nelle forme del decreto di citazione diretta, essendo state incluse molteplici fattispecie criminose il cui trattamento sanzionatorio si colloca in un intervallo tra i quattro ed i sei anni di reclusione. In effetti, proprio questo intervento consigliava di non far perdere alla difesa un'occasione per evitare la fase del giudizio, facendo valere i propri argomenti ed elementi a favore.

Agendo sui tempi e sulla quantità dei procedimenti, l'opera di ristrutturazione del rito monocratico a citazione diretta sembra, così, un dato persuasivo per l'effettività della riforma del rito penale, l'obiettivo della ragionevole durata e al contempo il rispetto delle garanzie individuali, fornendo un risultato condivisibile da parte della comunità.

